

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVATO E LA SCUOLA  
DELL'INFANZIA PARITARIA A GESTIONE NON STATALE

Premesso:

- che l'articolo 33, comma 4 della Costituzione assicura un trattamento equipollente tra gli alunni di scuola statale e paritarie;

- che l'autonomia scolastica e la Legge n. 62/2000, art. 1, comma 1, e s.m. e i., intende realizzare all'interno dell'unico sistema scolastico nazionale la parità tra le scuole statali e quelle non statali, aprendo nuove prospettive nel campo dell'educazione e della formazione;

- che la Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma d), intende promuovere la generalizzazione sia dell'offerta, che della frequenza della scuola dell'infanzia, favorendo la possibilità di scelta educativa da parte delle famiglie;

- che tale obiettivo deve essere perseguito utilizzando tutte le strutture esistenti necessarie al reale soddisfacimento della domanda;

- che il servizio educativo della scuola dell'infanzia rappresenta un momento fondamentale dello sviluppo integrale e completo delle bambine e dei bambini di età prescolare nello spirito delle leggi Nazionali e Regionali vigenti, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento;

- che, la scuola dell'infanzia di Rovato si connota per un positivo e ampio riconoscimento e per una diffusa adesione locale, dovuta anche alla realizzazione, da tempo avviata, di un sistema integrato "pubblico – privato";

- che il "Comune di Rovato", con la definizione di nuovi rapporti convenzionali, intende ampliare ulteriormente ed equilibrare la condivisione di risorse e di

responsabilità educative con quei soggetti sociali che attuano una strategia globale di tutela dell'educazione dei bambini, considerando le scelte delle loro famiglie;

- che il servizio educativo e del benessere delle scuole dell'infanzia rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

#### Rilevato:

- che il "Comune di Rovato" non gestisce direttamente scuole dell'infanzia;  
- che sul territorio sono presenti e attive sezioni di scuola dell'infanzia statale;  
- che la legge 10 marzo 2000, n° 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;

#### Dato atto

- che le sopra richiamate disposizioni riconoscono la parità e l'accesso ai finanziamenti dello Stato esclusivamente alle scuole non statali, che oltre ad averne fatto richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici e propriamente:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- b) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- c) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- d) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

e) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

f) l'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;

g) l'organica costituzione di corsi completi;

h) l'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;

i) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente;

#### Considerato:

- che, il Comune di Rovato, per assicurare la generalizzazione quantitativa e l'ulteriore miglioramento dell'offerta educativa della scuola dell'infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale, oltre a sostenere attivamente la scuola dell'infanzia statale, intende stipulare convenzioni con le seguenti scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale:

- "Scuola Materna e Asilo Nido Rovato Centro";

- "Scuola Materna Giuseppe Garibaldi, della frazione Duomo";

- "Scuola Materna don Sciotta della frazione Lodetto";

- "Scuola Materna Giovanni XXIII della frazione S. Andrea";

- "Scuola Materna Paritaria Maddalena di Canossa".

#### Evidenziato:

- che le suddette scuole hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge n. 62 del 2000;

- hanno stipulato la convenzione in applicazione della L.R. 8/1999.

Tutto ciò premesso

tra il Comune di Rovato, con sede in via Lamarmora n. 7 – 25083 Rovato, codice fiscale 00450610175, partita IVA 00563420983, qui rappresentato da Andreis Annalisa (nata a Rovato –BS- il 16.10.1969 codice fiscale: NDRNLS69R56H598K) in qualità di Responsabile Settore Pubblica Assistenza, domiciliata per la carica presso il Municipio in via Lamarmora n. 7 a Rovato, e l'Asilo Infantile di Duomo, Ente Gestore della Scuola Materna Giuseppe Garibaldi, con sede in Rovato, via dei Caduti n. 3, codice fiscale 82003170170 – partita iva 00724810981, rappresentato dalla signora Stefania Gilberti (nata a Iseo –BS- il 12.03.1984, codice fiscale GLBSFN84C52E333Z) che interviene in qualità di Presidente, successivamente rispettivamente denominati "Comune" ed "Ente Gestore";

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art.1 - Offerta scolastica**

1) L'Ente Gestore si impegna nei confronti del Comune, a garantire:

- un servizio educativo per i bambini e le bambine residenti nel Comune di Rovato, iscrivibili alle scuole dell'infanzia, che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;

- un'offerta scolastica integrata che risponda alla domanda qualitativa delle famiglie e del territorio.

#### **Art.2 - Requisiti**

1) L'Ente Gestore, che sottoscrive la presente convenzione, ha già ottenuto la parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n°62.

2) Inoltre l'Ente Gestore si obbliga verso il Comune ad adempiere e a rispettare gli ulteriori sotto indicati requisiti che sono considerati dal Comune

essenziali per garantire una offerta scolastica qualitativamente elevata:

- la costituzione di sezioni con un numero di alunni residenti non inferiore e non superiore ai limiti previsti per le scuole dell'infanzia statali, fatto salvo comunque il numero massimo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro previsti per il personale insegnante;
- la sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo;
- l'aggiornamento periodico e la formazione degli educatori;
- la presenza di insegnanti di sostegno, con idonea preparazione e competenza, che affianchi gli alunni in situazione di handicap, per i quali l'A.T.S. abbia richiesto l'intervento assistenziale, ai sensi dell'art. 3) comma 1b, della Legge n.104/1992;
- la gratuità del servizio salvo quanto previsto a carico dell'utenza e disciplinato dalla presente convenzione;
- il rispetto di quanto previsto dalla convenzione stipulata in applicazione della L.R. 8/1999;
- il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art.3 - Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati**

1) L'Ente Gestore si impegna ad operare nel rispetto delle vigenti **Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati** delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e delle altre ulteriori disposizioni di legge relative alla scuola dell'infanzia e secondo l'**appendice** "Linee operative tra servizi sociali Comune di Rovato e scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Rovato: modalità di collaborazione nel lavoro

con i minori e le loro famiglie”.

#### **Art.4 - Iscrizioni ed ammissione**

1) L'Ente Gestore accoglie indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni di nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa.

2) L'Ente Gestore:

a) garantisce l'assoluta gratuità del servizio educativo, salva l'onerosità del servizio di ristorazione e degli eventuali servizi aggiuntivi così come disciplinati dalla presente convenzione e salva la imposizione all'utenza di una quota annua di iscrizione al servizio da un minimo di € 60,00 a un massimo di € 180,00 annui;

b) accoglie prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Rovato, che ne facciano richiesta.

3) L'ammissione dei bambini residenti alla frequenza della scuola dell'infanzia convenzionata avviene nei limiti di cui all'art. 2, sulla base di una specifica graduatoria predisposta in esecuzione di criteri concordati con il Comune, in cui è sempre prioritario il principio della residenzialità.

4) In mancanza di criteri concordati si applicano gli stessi criteri previsti per l'iscrizione alla scuola materna statale, ferma restando la precedenza per gli alunni residenti.

#### **Art.5 - Numero bambini per sezione**

1) Le Parti convengono che il numero dei bambini frequentanti le sezioni di scuola dell'infanzia dell'Ente Gestore sia compreso nel limite, minimo e massimo, stabilito per le scuole dell'infanzia statali, fermo restando il limite massimo previsto dal contratto nazionale di lavoro applicato per il personale insegnante.

2) Nel caso di inserimento di alunni residenti in situazione di difficoltà si applicano le disposizioni in vigore per le scuole dell'infanzia statali, o, se più favorevole, dal contratto nazionale di lavoro del personale insegnante.

3) Nella scuola dell'infanzia dell'Ente Gestore vengono accolti dal mese di settembre tutti i bambini che hanno compiuto l'età di tre anni al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e non hanno altresì raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola primaria. Possono essere accolti, da settembre, e se vi sono posti disponibili, anche gli alunni che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tali termini sono automaticamente adeguati alle modificazioni normative.

4) L'Ente Gestore può istituire **"Sezioni primavera"** per alunni dai due ai tre anni di età secondo le prescrizioni previste dall'art. 1 comma 630 della L. 27.12.2006, n. 296, e dall'accordo tra Ministero Pubblica Istruzione e Autonomie Locali in Conferenza Unificata del 14.6.2007. In tal caso i rapporti tra Ente gestore e Comune saranno regolati da specifica convenzione.

#### **Art.6 - Personale educativo**

1) È riconosciuta al personale educativo della scuola dell'infanzia dell'Ente Gestore l'autonomia didattica.

2) Tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti dall'Ente Gestore e deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l'idoneità fisica, che l'abilitazione all'insegnamento.

3) Nel trattamento economico e giuridico deve essere assicurato il rispetto delle norme contrattuali di settore e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose.

### **Art.7 - Aggiornamento periodico e formazione del personale docente**

1) L'Ente Gestore deve garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente in servizio, quale diritto dovere di tutti gli insegnanti.

### **Art.8 - Personale ausiliario**

1) Il personale ausiliario deve essere opportunamente formato e proporzionato al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all'organizzazione scolastica, nonché in numero sufficiente a garantire idonee condizioni igienico sanitarie degli edifici.

### **Art.9 - Integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psicofisica e relazionale**

1) L'Ente Gestore della scuola dell'infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine.

2) La scuola dell'infanzia gestita dall'Ente Gestore promuove la presenza della diversità, quale risorsa ed occasione di maturazione personale e collettiva e come opportunità educativa e socializzante.

3) Nel caso di inserimento di alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e/o relazionale, per i quali l'Azienda tutela della Salute abbia prodotto apposita certificazione con la quale sia richiesto l'intervento assistenziale o un insegnante di sostegno, l'Ente Gestore deve garantire la presenza di personale assistenziale, con idonea preparazione e competenza.

### **Art.10 - Servizi integrativi e complementari**

1) L'Ente Gestore può istituire servizi integrativi, quali ad esempio l'ingresso anticipato e il tempo prolungato.

2) Il Comune, nel caso di disponibilità di automezzi e personale, su domanda dell'Ente Gestore, può erogare servizi di trasporto scolastico per

trasferimenti di alunni per gite, attività didattiche e visite.

#### **Art.11 - Integrazione scolastica alunni stranieri**

1) L'Ente Gestore assicura l'integrazione scolastica degli alunni stranieri attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti specifici.

2) I menu della ristorazione scolastica devono tenere conto e rispettare, se richiesto dai genitori, le tradizioni religiose delle famiglie.

#### **Art.12 - Spese di gestione ordinaria e straordinaria e per l'acquisto del materiale didattico**

1) L'Ente Gestore provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e di sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento delle scuole stesse.

#### **Art.13 - Mensa**

1) Il servizio di ristorazione scolastica è gestito direttamente dall'Ente Gestore.

2) L'Ente Gestore, oltre ad assumersi tutti gli oneri economici relativi, deve rispettare le tabelle dietetiche approvate dall'Autorità Sanitaria, e deve altresì assicurare il rispetto delle cogenti disposizioni sull'auto controllo alimentare, di cui al D.L. n. 155/97.

3) In ogni caso il personale e le attrezzature di cucina sono a carico dell'Ente Gestore.

#### **Art.14 - Tariffe servizio mensa**

1) Il servizio di ristorazione scolastica è oneroso per l'utenza.

2) L'Ente Gestore applica all'utente residente a Rovato le tariffe stabilite dal Comune, articolate in base all'ISEE.

3) La retta applicata per 10 mensilità è pari a € 184,00 (da settembre a giugno), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, e avviene prendendo in considerazione l'attestazione I.S.E.E., il Comune applicherà all'utenza la retta massima di € 176,00, facendosi carico di sostenere la differenza.

4) Di seguito le fasce applicate:

<b>I.S.E.E.</b>	<b>COSTO</b>
<b>FINO A € 5.000,00</b>	<b>€ 88,00</b>
<b>DA € 5.001,00 a € 15.458,00</b>	<b>In proporzione all'attestazione I.S.E.E..</b>
<b>OLTRE € 15.458,00</b>	<b>€ 176,00</b>
<b>NON RESIDENTI</b>	<b>€ 219,00</b>

5) L'Ente Gestore applica all'utente non residente, che completa la sezione formata dal minimo di residenti di cui all'art. 2, una retta di frequenza massima stabilita per i non residenti, indipendentemente dall'ISEE.

6) Le rette dovute sono calcolate dall'Ufficio Pubblica Assistenza del Comune. A tal fine ogni Ente Gestore invia entro il 20 agosto al Comune l'elenco dei bambini iscritti alla scuola indicando se gli stessi sono residenti a Rovato, la loro data di nascita, l'eventuale ISEE presentato. Entro 30 gg. dal ricevimento il Comune comunica all'Ente Gestore la retta mensile da applicare.

7) Le rette sono versate dai genitori direttamente all'Ente Gestore.

8) È riconosciuta una riduzione del 50% della retta mensile per i bambini assenti per malattia, attestata con certificato medico, per almeno 20 giorni

continuativi di calendario.

9) Il secondo figlio inserito è soggetto a una retta fissa mensile pari al 50% di quella dovuta.

#### **Art.15 - Tariffe servizi integrativi**

1) In caso di servizi aggiuntivi (es. orario prolungato e/o anticipato) l'Ente Gestore della scuola dell'infanzia convenzionata fissa un corrispettivo degli stessi a carico della famiglia.

2) L'Ente Gestore può chiedere contribuzioni aggiuntive alle famiglie per le spese per attività didattiche integrative.

#### **Art.16 - Calendario scolastico e orario di funzionamento**

1) L'Ente Gestore della scuola dell'infanzia determina la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, comunque assicurando un periodo di frequenza scolastica non inferiore a quello stabilito per le scuole dell'infanzia statale.

2) Il tempo scuola giornaliero della scuola dell'infanzia dell'Ente Gestore non può essere inferiore a quello delle scuole dell'infanzia statali e comunque deve coprire interamente, senza servizi di anticipo, la fascia oraria 9.00 - 16.00.

#### **Art.17 - Contributi del Comune per il funzionamento della scuola convenzionata**

1) La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e dei requisiti di cui all'art. 2 del presente atto sono il presupposto necessario per l'erogazione del contributo perequativo per il funzionamento delle scuole convenzionate.

2) L'Ente Gestore deve trasmettere entro il 1° aprile di ogni anno la seguente

documentazione:

a) idonea autocertificazione del rappresentante legale dell'ente, da cui risulti

l'elenco degli alunni residenti frequentanti la scuola dell'infanzia convenzionata;

b) idonea autocertificazione del rappresentante legale dell'ente, da cui risulti

la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica e di cui all'art. 2 della presente convenzione;

c) copia del bilancio preventivo dell'Ente Gestore dell'anno in corso;

d) copia del rendiconto dell'Ente Gestore dell'anno precedente;

e) prospetto analitico delle entrate e delle spese del solo servizio di scuola dell'infanzia di Rovato;

f) copia dei provvedimenti dei competenti uffici statali e regionali riguardante l'assegnazione dei contributi finanziari ai sensi del DM 21.5.2007 e della LR 8/1999. In mancanza dei provvedimenti riguardanti l'anno scolastico in corso vanno allegati i provvedimenti dell'anno scolastico più recente.

3) Nel caso gestisca più scuole in Comuni diversi, o altri servizi oltre la scuola dell'infanzia<sup>1</sup>, l'Ente Gestore dovrà inoltre allegare nota metodologica per la suddivisione dei costi comuni sostenuti sui diversi servizi o sulle diverse scuole.

4) In presenza delle sopra descritte condizioni il Comune versa all'Ente Gestore un contributo annuo per alunno residente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 pari a € 675,00, per gli anni scolastici 2023/2024,

<sup>1</sup> Per esempio: asili nido, centri ricreativi estivi per minori, ecc. di stipula dell'atto.

2024/2025 un contributo annuo per alunno residente pari a € 675,00 da rivalutare su base Istat<sup>2</sup> periodo "Aprile 2021-Aprile 2023".

5) Il contributo per alunno viene erogato in due rate:

- la prima pari a 4 decimi: entro il 30 novembre;

- la seconda pari a 6/10 entro il 31 maggio.

- su richiesta delle scuole ed in base alla disponibilità liquide di cassa potranno essere accordati anticipi.

6) Il contributo è eventualmente aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le scuole convenzionate, tenendo presente le peculiarità di ciascuna di esse in riferimento alla quantità e qualità dei servizi erogati e ai costi sostenuti.

7) È prevista una clausola di salvaguardia da chiedere da parte dell'Ente Gestore una sola volta nel periodo di validità della convenzione documentando e motivando la richiesta con la presentazione della situazione economica (bilancio e/o quadro economico della situazione contabile). L'importo della clausola di salvaguardia è pari al contributo annuo per sezione percepito dall'Ente Gestore nell'anno scolastico 2020/2021.

#### **Art. 18 Contributo per abbattimento rette refezione scolastica**

1) Il Comune riconosce un contributo per abbattimento rette.

2) Il contributo è pari alla differenza tra la retta effettivamente applicata sulla base dell'ISEE e la retta massima applicabile ai sensi dell'art. 14 comma 3.

3) Il Comune non procederà all'erogazione del contributo in uno qualsiasi dei

<sup>2</sup> <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/>

seguenti casi:

- l'Ente Gestore non abbia presentato l'elenco dei frequentanti ai sensi

dell'art. 14 comma 6;

- l'Ente Gestore non abbia applicato correttamente le rette dovute

dall'utenza.

#### **Art.19 - Contributo per presenza di alunni in situazione di difficoltà**

1) Il Comune eroga un contributo integrativo per ogni alunno residente effettivamente iscritto e frequentante, in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale certificata ai sensi della L. 104/1992, per il quale l'Azienda Tutela della Salute abbia richiesto uno specifico ed individualizzato sostegno educativo e/o assistenziale.

2) L'Ente Gestore, a tal fine, deve presentare al Comune in via riservata e preventiva copia della documentazione medica ufficiale attestante la presenza dei bambini portatori di handicap e l'entità della loro compromissione.

3) Il contributo integrativo, è pari a **€ 10.000,00** e comunque non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dall'Ente Gestore per l'insegnante di sostegno, al netto del contributo statale percepito ai sensi dell'art. 8 del DM 21.5.2007, e dagli altri eventuali contributi regionali o di altri enti (contributo valido per gli alunni già frequentati l'Ente Gestore). A tal fine l'Ente Gestore sarà tenuto a presentare idonea autocertificazione delle spese sostenute e del contributo statale assegnato.

4) Il Comune mette a disposizione, a proprie spese, assistenti ad personam per un numero di ore settimanali concordato tra l'Ente Gestore e il servizio sociale del Comune, se richiesti dalla certificazione e in alternativa al

contributo riconosciuto di cui sopra.

5) Per gli alunni che inizieranno a frequentare l'Ente Gestore a partire dall'A.S.

2021/2022 si riconoscerà un contributo integrativo basato sulla nuova classificazione dei bisogni ICF che verrà introdotta dalla normativa di settore in approvazione.

Il Comune sosterrà quindi con un contributo pieno di € 10.000,00 gli alunni con un "debito di funzionamento" collocabile nell'area "elevata" e "molto elevata".

Per chi si colloca nell'area "media" il contributo sarà della metà dell'importo.

Per le aree "assente" e "lieve" non è prevista contribuzione.

#### **Art.20 - Verifiche**

1) Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte dell'Ente Gestore di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:

- l'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia;

- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti da parte degli enti gestori;

- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;

- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dall'Ente Gestore;

- la verifica del rispetto degli standards e dei requisiti qualitativi, cui all'art. 2 del presente atto.

2) La richiesta di informazioni necessarie e propedeutiche all'esercizio della

funzione di controllo è inoltrata dal Settore Pubblica Assistenza del

Comune, che predispone idonea scheda di rilevazione, che dovrà essere

debitamente compilata e sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Gestore.

#### **Art.21 - Responsabilità dell'Ente Gestore**

1) Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico – sanitario ed organizzativo della scuola è a carico dell'Ente Gestore.

2) Il Comune segnala per iscritto all'Ente Gestore eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

3) L'Ente Gestore può presentare, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati.

4) In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune si riserva di recedere dalla presente convenzione.

#### **Art. 22 - Il conflitto di interessi**

1) Tutti i Soggetti del CDA devono evitare ogni e qualsiasi situazione od attività in ragione della quale si possa manifestare un conflitto di interessi, potenziale o reale, tra la propria sfera personale, per partecipazione diretta od indiretta attraverso rapporti di coniugio, parentela od affinità entro il IV grado in linea collaterale ed il II grado in linea retta, e l'attività o che possa in qualsiasi altro modo interferire con la sua capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse della Materna Autonoma.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari propri e/o di terzi cui i Soggetti Interessati siano legati da rapporti di coniugio, parentela ed affinità, nonché di affari con Terzi (quali fornitori, partner commerciali e finanziari, controparti

negoziali, consulenti, appaltatori, prestatori d'opera, collaboratori coordinati e continuativi e terzi in genere che hanno rapporti con la Scuola Materna).

Il Comune ha la facoltà di sospendere il contributo qualora dovesse venire a conoscenza di situazioni rientranti nell'ipotesi di conflitto di interesse e dove accertasse la fondatezza del conflitto, ridurre il contributo in misura pari al beneficio economico illegittimamente conseguito in conflitto, e/o recedere dalla convenzione.

#### **Art.23 - Durata**

1) La presente convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e ha validità per quattro anni.

2) In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all'altra parte, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con effetti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

#### **Art.24 – Trattamento dati personali**

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune e l'Ente gestore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Tutti i dati personali comunicati delle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed

alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente convenzione. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comunedirovato.it](http://www.comunedirovato.it).

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **Art.25 - Controversie**

1) Per qualsiasi controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto è competente il Foro di Brescia.

#### **Art. 26 - Disposizioni finali**

1) Per quant'altro in atto non previsto, le Parti fanno riferimento e richiamo alle norme di legge anche speciali applicabili alla fattispecie.

2) Con la sottoscrizione della presente convenzione cessa di avere efficacia la precedente convenzione prevista dalla deliberazione consiliare n. 62 del 26.10.2017.

Rovato, li <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Per il Comune di Rovato

Per la Scuola dell'infanzia

Il Responsabile Settore Pubblica Assistenza

Il Presidente

Andreis Annalisa

Stefania Gilberti

<sup>3</sup> La data di sottoscrizione della Convenzione coincide con la data di apposizione della firma digitale della Responsabile del Settore Pubblica Assistenza in quanto fase conclusiva del processo di stipula dell'atto.

**LINEE OPERATIVE TRA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ROVATO E SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO DI ROVATO: MODALITÀ DI COLLABORAZIONE NEL LAVORO CON I MINORI E LE LORO FAMIGLIE**

**PREMESSA:**

L'Ordinamento Giuridico ci consegna un sistema di Diritto Familiare e Minorile radicato sul principio della responsabilità primaria dei genitori nella cura e nella promozione del pieno sviluppo dei propri figli e sul ruolo vicario dello Stato che, attraverso le proprie Istituzioni, ha il preminente compito di garantire alle famiglie le condizioni per assolvere adeguatamente ai propri compiti educativi.

A fronte di situazioni di inidoneità familiare tuttavia scatta in capo alla comunità organizzata in forma di Stato un obbligo di protezione dei diritti dei minori per mezzo di interventi progressivamente più incisivi, dal sostegno alla sostituzione. Il Servizio Sociale dell'Ente Locale e la Scuola concorrono, attraverso il proprio sistema di prestazioni e interventi, al raggiungimento degli scopi di Tutela Minorile.

Numerose norme hanno attribuito alle Amministrazioni Comunali il compito di promuovere azioni al fine di evitare o ridurre situazioni di pregiudizio e abbandono e di garantire al minore il rispetto del suo diritto ad avere una famiglia, preferibilmente la sua.

Le principali norme di riferimento del diritto di famiglia e minorile sono:

- Art. 30 e 31 Costituzione Italiana e Art. 18 Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo: responsabilità primaria dei genitori vs il figlio e il ruolo vicario delle istituzioni;

- Legge 184/1983 ora Legge 149/2001 e Art. 9 e art. 20 Convenzione

Internazionale sui diritti del fanciullo: diritto del minore ad una famiglia;

- Decreto Legislativo 286/1998 e Art.10 Convenzione Internazionale sui diritti

del fanciullo: diritto al ricongiungimento e all'unità familiare;

- Art.155 Codice Civile e Art.9 Convenzione Internazionale sui diritti del

fanciullo: diritto del minore al mantenimento di rapporti con entrambi i

genitori;

- Legge 328/2001: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali;

## **FORME DI PROTEZIONE**

Laddove i genitori, per i più svariati motivi, non sono in grado di assicurare la

funzione di protezione dei propri figli il nostro Ordinamento Giuridico prevede

una serie di norme che investono i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico

servizio dell'obbligo di intervenire segnalando alla Procura della Repubblica c/o

il Tribunale per i Minorenni o denunciando alla Procura della Repubblica c/o il

Tribunale Ordinario. I cittadini privati invece possono liberamente decidere se

investire l'Autorità Giudiziaria oppure no.

Si specifica che in caso di segnalazione è importante concordare chi debba

inoltrare la comunicazione all'Autorità Giudiziaria mentre in caso di denuncia è

sempre chi rileva l'ipotesi di reato a essere obbligato a procedere alla

trasmissione della notizia di reato.

Nello specifico, si può parlare di:

- **TUTELA CIVILISTICA:** quando si deve intervenire in situazioni in cui si

manifesta un'incapacità genitoriale e una conseguente esposizione del

minore al rischio di pregiudizio e quando non sia stato possibile avviare o

proseguire interventi di protezione e sostegno per la manifesta o latente contrarietà dei genitori. La segnalazione va inoltrata alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni.

**- TUTELA PENALE:** situazione in cui si ipotizza la commissione di uno o più reati nei confronti del minore. La denuncia va inoltrata senza indugio alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario.

La denuncia si configura come un atto obbligatorio che espone a responsabilità, anche penale, in caso di omissione o ritardo della sua trasmissione. Essa deve contenere l'esposizione dei fatti conosciuti e nessuna attività di indagine o di approfondimento deve essere compiuta dagli operatori, né prima né dopo, avere effettuato la denuncia, essendo tale compito rimesso esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. La legge non specifica quale livello di conoscenza si debba avere del reato perché scatti l'obbligo di denuncia; si deve ritenere che esso sorga quando emergono indicatori che facciano apparire quanto meno possibile la commissione del reato. Non è necessario che l'operatore nutra il convincimento che le dichiarazioni del minore siano attendibili, essendo tale valutazione rimessa al dovere del Giudice. Il fondato indizio di un abuso non deve essere divulgato nell'ambito della famiglia del minore, pena la vanificazione degli sforzi investigativi dell'Autorità Giudiziaria.

Si ricordi che sulle valutazioni degli operatori non deve incidere il timore di denunce per calunnia da parte della persona indiziata, quando esse si limitano, come devono, a riferire quanto accaduto sotto la loro osservazione e quanto appreso dal minore o da altre persone a conoscenza dei fatti.

L'Art. 332 del Codice di procedura Penale individua come elementi necessari di una denuncia:

- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto,

- il giorno dell'acquisizione della notizia,

-le fonti di prova già note,

- le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito,

- le generalità e il domicilio della persona offesa,

- le generalità e il domicilio delle persone che sono in grado di riferire su  
circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

Esistono dei reati procedibili d'ufficio, si tratta di quei reati che lo Stato  
considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese;  
per i minori sono indicati nell'Art. 609 e Artt. 571 e 572 Codice Penale:

- atti sessuali (anche senza violenza e minacce) con minore che al momento  
del fatto non ha compiuto 10 anni da chiunque commessi;

- violenze sessuali, da chiunque commesse, quando a essere costretta a  
compiere o subire atti sessuali (con violenza o minaccia o abuso di autorità)  
sia una persona che al momento del fatto non ha compiuto 18 anni;

- atti sessuali con il minore che non ha compiuto 16 anni quando il colpevole  
sia l'ascendente, il genitore, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura,  
di educazione ... il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una  
relazione di convivenza;

- violenza o atti sessuali compiuti da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico  
servizio nell'esercizio delle sue funzioni;

- corruzione di minorenni quando il soggetto compia atti sessuali in presenza  
di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere;

- maltrattamenti in famiglia, ossia le condotte non occasionali, abituali e  
protratte nel tempo, da parte del genitore lesive dell'integrità fisica o

psichica della persona appartenente alla famiglia;

- l'abuso dei mezzi di correzione o disciplina consistente nell'infliggere ai  
minori punizioni immotivate che si pongono al di là dei poteri educativi  
riconosciuti ai genitori.

## **RUOLO SERVIZI SOCIALI**

Prima di identificare le azioni specifiche che caratterizzano il lavoro del  
Servizio Sociale del Comune con le famiglie, è fondamentale assumere che i  
problemi sociali complessi possono essere gestiti solo attraverso un  
coinvolgimento del contesto locale e delle diverse istituzioni presenti sul  
territorio.

I possibili interventi di promozione del benessere e informazione in relazione ai  
vari destinatari presenti sul territorio sono:

A chi si rivolge	Interventi di promozione e informazione
Cittadini/comunità	1. individuare strategie efficaci per far conoscere ai cittadini i servizi e le modalità di accesso 2. promuovere iniziative di lavoro di comunità 3. formulare progetti di educativa per adolescenti e giovani 4. organizzare percorsi di sensibilizzazione per individuare famiglie disponibili a sostenere temporaneamente altre famiglie
<b>Scuole</b>	<b>1. incontrare dirigenti e insegnanti per definire letture comuni dei problemi e delle</b>

		<b>strategie per affrontarli</b>
		<b>2. organizzare e promuovere spazi di consulenza ai genitori e ai ragazzi, eventualmente avvalendosi della collaborazione di altri esperti (psicologi ...)</b>
		<b>3. elaborare protocolli operativi di collaborazione</b>
		<b>4. Costruire percorsi di formazione congiunta che consentano di individuare precocemente situazioni di disagio nei minori</b>
		<b>5. costruire percorsi di formazione congiunta che consentano di facilitare l'inserimento dei minori stranieri</b>
		<b>6. organizzare e promuovere percorsi di formazione per i ragazzi e le loro famiglie</b>
Altri servizi sociali e sanitari		1. elaborare protocolli operativi di collaborazione con T.M./T.O., CPS, ...
Terzo settore – Associazioni di volontariato		1. elaborare protocolli operativi di collaborazione con comunità di accoglienza per minori...
Singoli, Coppie e Famiglie		1. promuovere la costituzione di gruppi di auto e mutuo aiuto su temi specifici 2. fornire informazioni adeguate sui servizi e

sugli interventi disponibili

3. promuovere percorsi di informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti e della tutela dell'infanzia

Gli interventi professionali del Servizio Sociale nel lavoro con le famiglie con minori sono:

Interventi professionali	Destinatari	Strategie
Promozione del benessere	- comunità - attori significativi istituzionali e non	- lavoro di promozione di risorse del territorio - progettazione condivisa - lavoro di gruppo
Prevenzione primaria (informazione/formazione)	- cittadini - attori significativi istituzionali e non	- informazione - sensibilizzazione
Prevenzione secondaria (accogliere e sostenere)	- cittadini - attori significativi istituzionali e non	- orientamento - consulenza - sostegno - progetti di aiuto individualizzati
Prevenzione terziaria (protezione del minore e sostegno alla famiglia)	- famiglie in condizioni di grave malessere	- segnalazione alla Procura della Repubblica c/o T.M. - denuncia alla Procura della Repubblica c/o T.O. - allontanamento dei

		minori
		- progetti di aiuto
		individualizzati

## **RUOLO DELLA SCUOLA**

La Costituzione enuncia i principi fondamentali, che riguardano l'istruzione e l'educazione, negli articoli 33 "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" e 34 "La scuola è aperta a tutti".

Le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio italiano hanno il dovere di promuovere nei minori che le frequentano, una funzione educativa e culturale a supporto del ruolo preminente della famiglia.

Di fondamentale importanza è il rapporto di collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio al fine di:

- definire letture comuni dei problemi e delle strategie per affrontarli;
- elaborare protocolli operativi di collaborazione;
- collaborare nella costruzione di percorsi di formazione congiunta che consentano di individuare precocemente situazioni di disagio nei minori
- collaborare nella costruzione di percorsi di formazione congiunta che consentano di facilitare l'inserimento dei minori stranieri.

## **SEGRETO PROFESSIONALE, TUTELA DELLA PRIVACY, TRASMISSIONE**

### **DI INFORMAZIONI**

Il testo Unico per la tutela della privacy, Decreto legislativo 196/2003, legittima i Servizi Sociali e le Istituzioni scolastiche a trattare i dati personali dei minori e delle loro famiglie.

Per quanto concerne la trasmissione di informazioni tra Servizi Sociali e Istituzioni scolastiche, gli operatori possono comunicare i dati tra di loro se e in

quanto tale comunicazione è volta a proteggere il minore o a elaborare e gestire progetti di intervento in suo favore.

Per l'assistente sociale questo tema è inoltre disciplinato dalla Legge 119/2001 che stabilisce l'obbligo di segreto professionale su quanto ha conosciuto in ragione della sua professione, la cui violazione costituisce reato. Oggetto del segreto è sempre una notizia, un fatto, che se reso noto potrebbe risultare lesivo di un interesse pubblico o privato, ritenuto meritevole di tutela da parte dell'Ordinamento. Il segreto è un fatto non aperto all'altrui conoscenza e/o disponibilità.

## **PRASSI NECESSARIE PER COLLABORARE NELLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI**

### LA SCUOLA CONTATTA IL SERVIZIO SOCIALE PER SEGNALARE UNA SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO:

Nelle situazioni nelle quali si ritengono necessari accertamenti per valutare se sia garantita la sicurezza e la serenità degli alunni, le procedure da mettere in atto sono le seguenti:

- i docenti, in colloquio riservato con il Dirigente/Coordinatore, esprimono le eventuali perplessità o preoccupazioni riguardo alla situazione evidenziata;
- il Dirigente/Coordinatore invia una richiesta di incontro ai Servizi Sociali, per le situazioni in cui è in dubbio una segnalazione scritta, per un'eventuale consulenza;
- per le situazioni in cui si rileva la necessità di segnalare, il Dirigente/Coordinatore chiede agli insegnanti una relazione scritta dettagliata ed invita ad un monitoraggio continuo;
- il Dirigente/Coordinatore invia una richiesta di incontro ai Servizi Sociali;

- vengono concordati incontri periodici con i Servizi Sociali per un monitoraggio continuo della situazione.

In seguito a queste prime fasi è necessario concordare un incontro tra Scuola e Servizio Sociale per approfondire la richiesta e valutare le strategie operative più opportune da attivare.

L'attenzione deve essere posta rispetto a chi è necessario, utile e funzionale invitare a questo primo incontro sia del Servizio a cui l'assistente sociale appartiene sia rispetto alla Scuola.

L'obiettivo dell'incontro è plurimo:

- conoscere la persona che sta facendo la segnalazione;
- capire meglio la situazione per la quale l'assistente sociale è stato attivato e approfondire gli elementi che hanno portato il segnalante a pensare che ci fosse un potenziale rischio per il minore;
- esplicitare il tipo di aiuto che il segnalante si aspetta dal Servizio Sociale;
- individuare le strategie di azione ritenute più opportune.

I segnalanti che non fossero disponibili ad un incontro di approfondimento possono rivolgersi alle Forze dell'Ordine o far pervenire un documento scritto al Servizio Sociale, diversamente le loro segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

Il primo incontro può portare alla formulazione di 3 ipotesi valutative e di lavoro:

1) Non ci sono elementi che facciano ipotizzare la sussistenza di una situazione di rischio per il minore.

In questo caso l'assistente sociale spiegherà le ragioni che la inducono a ritenere che le preoccupazioni che hanno fatto attivare il segnalante non

facciano ipotizzare una situazione di rischio per il minore.

2) Gli elementi individuati dal segnalante si configurano come reali fattori di rischio ma sono limitati.

In questo caso è fondamentale che l'assistente sociale e i segnalanti ipotizzino di avviare una fase di osservazione, attraverso la raccolta di indicatori e la lettura di segnali condivisi in un tempo definito. Un periodo di osservazione mirata dovrebbe infatti consentire di raccogliere gli elementi che facciano comprendere l'esistenza di una eventuale situazione di rischio o pregiudizio. (vedi allegato A: griglia di raccolta dati).

In seguito all'osservazione che conferma la presenza di elementi di pregiudizio, si rende necessario che il segnalante coinvolga i genitori motivandoli a rivolgersi in modo spontaneo al Servizio Sociale per formulare una richiesta di aiuto con conseguente presa in carico. Se non ci sono possibilità di attivazione spontanea della famiglia il Servizio Sociale può invitare direttamente i genitori a presentarsi per un colloquio, previa relazione di segnalazione della scuola (vedi allegato B: elementi rilevanti da indicare nella segnalazione).

3) Ci sono fondate ragioni, elementi e segnali per ritenere che ci sia una situazione di grave trascuratezza, maltrattamento.

Qualora i genitori non fossero disponibili a riconoscere le sofferenze dei figli è necessario procedere ad una Segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni.

In base al segnalante e al contenuto della segnalazione è importante concordare chi debba inoltrare la comunicazione all'Autorità Giudiziaria. (vedi allegato B: elementi rilevanti da indicare nella segnalazione)

## IL SERVIZIO SOCIALE CONTATTA LA SCUOLA

Entro il mese di giugno di ogni anno il Servizio Sociale invia alla scuola l'elenco dei minori conosciuti per i quali, al fine di una adeguata presa in carico, si richiede una collaborazione con la Scuola.

Il Servizio Sociale, per richiedere alla scuola delle informazioni inerenti una situazione in carico, contatta il Dirigente Scolastico o Coordinatore delegato ed invia richiesta scritta per concordare un incontro con gli insegnanti di riferimento. L'assistente sociale potrà spiegare agli insegnanti il motivo dell'incontro senza però, in virtù del segreto professionale cui è tenuta, entrare nel merito di aspetti non prettamente connessi all'ambito scolastico.

Gli obiettivi dell'incontro possono essere inerenti:

- alla raccolta di elementi significativi riguardanti un minore in carico al servizio per avere un quadro più definito e completo della situazione al fine di promuovere adeguati interventi in sua tutela;
- al monitoraggio della situazione relativa ad un minore nei casi in cui sia necessario informare l'Autorità Giudiziaria circa le condizioni dello stesso;
- a verifiche periodiche sui progetti di intervento attuati a favore del minore nei casi in cui è coinvolta attivamente anche la scuola.

Nell'incontro gli insegnanti saranno invitati a riferire gli elementi eventualmente osservati di cui all'allegato A.

In seguito all'incontro, qualora l'assistente sociale ravvisi la necessità di una relazione (vedi allegato B), fa pervenire al Dirigente Scolastico una richiesta scritta.

Il Servizio Sociale darà in seguito rimando al Dirigente Scolastico rispetto alla presa in carico della situazione.

ALLEGATO A

GRIGLIA DI RACCOLTA DATI DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Insegnante/i che rileva/no i dati:

Periodo di osservazione: \_\_\_\_\_

Dati anagrafici relativi al minore e alla sua famiglia:

Classe frequentata dal minore: \_\_\_\_\_

Situazione iniziale:

ELEMENTI DA RILEVARE E MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

N.B. Per ogni voce è essenziale indicare la data in cui si è rilevato il dato e le eventuali variabili significative per l'evento.

1. frequenza scolastica: (indicare la continuità della frequenza, in caso di assenza modalità di giustifica e motivazioni da parte degli adulti di riferimento)

2. adeguatezza dell'abbigliamento e del materiale scolastico: (indicare se l'abbigliamento è pulito, adeguato alla stagione e all'età, la disponibilità di idoneo materiale scolastico e adeguatezza nella preparazione dello zaino)

3. cura dell'igiene personale:

4. alimentazione: (indicare se dice di non fare colazione e pranzo o chi se ne occupa, se vi sono carenze nella preparazione della merenda, se il minore in mensa ha un rapporto con il cibo problematico)

5. comportamento: (modalità relazionali verso i pari e gli adulti, tendenza all'isolamento o all'aggressività, rispetto delle regole e dei tempi scolastici, capacità di concentrazione su un compito)

6. rapporti scuola/famiglia: (se adulti di riferimento si presentano ai colloqui, firmano le comunicazioni della scuola, eventuali richieste sociali che presentano alla scuola)

7. fatti raccontati dal minore e non direttamente riscontrabili a scuola:

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO B

ELEMENTI RILEVANTI DA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

Nella relazione di segnalazione, oltre alle generalità del minore e della sua famiglia, è fondamentale riportare esclusivamente dati oggettivi e contestualizzati.

I dati oggettivi sono relativi a tutti gli elementi di rischio e pregiudizio a carico del minore raccolti dal segnalante, correlati di luogo e data di rilevazione.

Importanza va posta alle seguenti aree di osservazione:

- frequenza scolastica: (indicare la continuità della frequenza, in caso di assenza modalità di giustifica e motivazioni da parte degli adulti di riferimento),

- adeguatezza dell'abbigliamento e del materiale scolastico: (indicare se l'abbigliamento è pulito, adeguato alla stagione e all'età, la disponibilità di idoneo materiale scolastico e adeguatezza nella preparazione dello zaino),

- cura dell'igiene personale,

- alimentazione: (indicare se dice di non fare colazione e pranzo o chi se ne occupa, se vi sono carenze nella preparazione della merenda, se il minore in mensa ha un rapporto con il cibo problematico),

- comportamento: (modalità relazionali verso i pari e gli adulti, tendenza all'isolamento o all'aggressività, rispetto delle regole e dei tempi scolastici, capacità di concentrazione su un compito),

- rapporti scuola/famiglia: (se adulti di riferimento si presentano ai colloqui, firmano le comunicazioni della scuola, eventuali richieste sociali che presentano alla scuola),

- fatti raccontati dal minore e non direttamente riscontrabili a scuola.

La relazione va infine corredata di luogo, data e firma.